II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1989

relativa ai fondi di promozione nei settori suino, bovino, ovino caprino ed equino

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/362/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma e l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (4), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (6), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3911/87 (8), in particolare l'articolo 5, e visto il regolamento (CEE) n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (9), in particolare l'articolo 4,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni (10), conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE,

considerando quanto segue :

I

La Commissione, alla fine del 1986, ha deciso di effettuare un esame globale di tutti gli importi riscossi negli Stati membri nel settore dell'agricoltura e della pesca e dell'attribuzione di tali importi, in particolare sotto forma di aiuti. Per poter disporre di queste informazioni, nel 1987 è stata inviata a tutti gli Stati membri una lettera tipo.

Le autorità belghe hanno risposto a tale richiesta con lettera in data 19 novembre 1987.

Con telescritto del 18 aprile 1988, la Commissione ha chiesto informazioni complementari alle autorità belghe, che hanno risposto a tale domanda con lettera in data 17 maggio 1988.

Le misure in causa sono state instaurate dalla legge 11 aprile 1983 e dal regio decreto del 23 aprile 1986. Queste disposizioni prevedono la realizzazione di un sistema di finanziamento della promozione degli sbocchi dei prodotti interessati, grazie alla riscossione di contributi obbligatori. Stando alle informazioni fornite dalle autorità belghe, gli aiuti sono concessi per realizzare azioni pubblicitarie e per partecipare a esposizioni, a studi sugli sbocchi, a congressi, ecc.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
(5) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(8) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 36.
(9) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62.
(10) GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 4.

Queste azioni sono finanziate tramite risorse provenienti dalla riscossione dei contributi obbligatori, che sono riscossi dall'ONDAH (Ufficio nazionale degli sbocchi agricoli ed orticoli) sul mercato interno, tanto all'importazione quanto all'esportazione. Il fatto generatore della riscossione è, a seconda dei casi, il quantitativo o il valore. I vari regi decreti indicano gli importi dei contributi riscossi.

Le autorità belghe hanno comunicato inoltre che le risorse professionali sono completate da una sovvenzione dello Stato. Si tratta di una parte del contributo versato dallo Stato all'ONDAH, per promuovere gli sbocchi per i prodotti agricoli.

II

Con lettera in data 15 luglio 1987, la Commissione ha comunicato al governo belga di aver deciso di avviare, nei confronti di detti aiuti, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, in quanto gli aiuti in parola erano finanziati in parte mediante tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

La Commissione, nel quadro di tale procedura, ha intimato al governo belga di presentare le proprie osservazioni.

La Commissione ha invitato anche gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni.

III

Con lettera in data 17 ottobre 1988, le autorità belghe hanno comunicato quanto segue alla Commissione :

— quanto all'aspetto « tasse », i contributi all'importazione sono stati instaurati a fini di equità, però, nel settore suino e bovino, tali contributi, tanto all'importazione quanto all'esportazione, non sono stati riscossi per motivi di ordine tecnico ;

— si contesta la qualifica delle tasse in parola come tasse di effetto equivalente a dazi doganali ;

— quanto all'aspetto di aiuto propriamente detto, tutte le campagne di promozione effettuate dall'ONDAH, rispettano i criteri, negativi e positivi, fissati per gli aiuti nazionali alla pubblicità.

Tuttavia, con telescritto in data 24 febbraio 1989, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione un progetto di regio decreto che prevede la soppressione di tutte le tasse in parola, oggetto della procedura di cui al punto II. Esse hanno quindi chiesto alla Commissione di rinviare di un mese e mezzo la sua decisione, per consentire l'adozione del progetto di decreto. Il decreto, però, non è stato adottato entro tale termine.

IV

Le autorità belghe sono venute meno all'obbligo loro imposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, in primo luogo perché non hanno notificato tali aiuti allo stadio di progetto.

Gli aiuti finanziari con i contributi obbligatori e la dotazione dello Stato sono tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, favorendo i settori interessati.

Gli aiuti rispettano tuttavia i criteri fissati per gli aiuti nazionali alla pubblicità di prodotti agricoli e di alcuni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, ad esclusione dei prodotti della pesca [1]. Essi sono tali da agevolare lo sviluppo dei settori interessati, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. Questa conclusione, tuttavia, non è valida, in quanto alcuni di questi aiuti potrebbero essere finanziati con tasse contrarie agli obblighi di cui all'articolo 12 e successivi del trattato.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il finanziamento di un aiuto concesso dallo Stato tramite un onere obbligatorio, costituisce un elemento essenziale di questo aiuto e nella valutazione di tale aiuto è opportuno esaminare, alla luce del diritto comunitario, tanto l'aiuto quanto il suo finanziamento.

In questo senso è opportuno osservare che :

— Nel settore suino

  — la tassa dello 0,04 % del valore all'esportazione dei suini esportati, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma del regio decreto 23 aprile 1986, deve essere considerata una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, in quanto la base imponibile di tale tassa non è comparabile con la tassa di 5 franchi belgi riscossa per suino macellato ;

  — la tassa di 20 franchi belgi per suino esportato, di peso inferiore a 50 kg, destinato all'allevamento e all'ingrasso e la tassa di 100 franchi belgi per suino esportato, di peso superiore a 50 kg, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, secondo e terzo comma del regio decreto 23 aprile 1986, devono essere considerate tasse di effetto equivalente a dazi doganali, in quanto si applicano specificamente ai prodotti esportati.

— Nel settore bovino

  — la tassa dello 0,04 % del valore della carne importata (carni di bue o carni di vitello) di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regio decreto 23 aprile 1986, deve essere considerata una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, in quanto la base imponibile di tale tassa non è comparabile con il contributo di 30 franchi belgi per bovino adulto macellato o di 15 franchi belgi per vitello macellato ;

[1] GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 4.

— la tassa dello 0,04 % del valore del bovino adulto vivo o del vitello vivo esportato, che non siano animali riproduttori, di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regio decreto 23 aprile 1986, deve essere considerata come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, in quanto la base imponibile di detta tassa non è comparabile con il contributo di 30 franchi belgi riscosso per bovino adulto macellato o di 15 franchi belgi per vitello macellato;

— la tassa di 250 franchi belgi per bovino riproduttore esportato e la tassa di un franco per dose di sperma esportato devono essere considerate tasse di effetto equivalente a dazi doganali, in quanto si applicano specificamente ai prodotti esportati.

Tenuto conto del fatto che i dati disponibili non consentono di distinguere gli aiuti che saranno finanziati con i contributi di cui sopra, contrari all'articolo 12 del trattato, dagli aiuti che saranno finanziati con gli altri contributi e con la dotazione dello Stato, il complesso degli aiuti che saranno finanziati dall'ONDAH in virtù dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983 nel settore suino e nei settori bovino, ovino, caprino e equino, purché non si tratti di cavalli destinati alla macellazione o di carni equine, non può essere considerato compatibile con il mercato comune e deve quindi essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo belga non concede più alcun aiuto nel settore suino e nei settori bovino, ovino, caprino ed equino, purché non si tratti di cavalli destinati alla macellazione o di carni equine, in virtù del regime istituito dalla legge 11 aprile 1983, dal regio decreto 31 gennaio 1985, modificato dal regio decreto 23 gennaio 1986, a meno che non proceda ad una modifica preventiva di tale regime in modo che non sia più contrario all'articolo 12 del trattato CEE.

Articolo 2

Entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, il governo belga comunica alla Commissione le misure adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione